COMUNE DI CAPOTERRA

Città Metropolitana di Cagliari

Settore N.4 - Polizia Municipale

Ordinanza n. 53 del 03/06/2025

OGGETTO: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE TEMPORANEO NELLA STRADA N. 26 - TRATTO COMPRESO TRA LA STRADA N. 18 E LA N. 24 A POGGIO DEI PINI, AL FINE DI CONSENTRIE LE OPERE DI COMPLETAMENTO E DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA - MESSA IN SICUREZZA DELLA DIGA.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che con prot. n° 19233 del 23/05/2025, è pervenuta, dal CSM Consorzio Bonifica Sardegna Meridionale, una richiesta tendente ad ottenere un'ordinanza per la chiusura della strada n. 26 in Località Poggio dei Pini, tratto compreso tra la strada n. 18 e la strada n. 24, al fine di consentire l'esecuzione delle opere di completamento della messa in sicurezza della diga;

Dato atto di un'integrazione della richiesta pervenuta a mezzo mail in data 29.05.2025 da parte dell'Impresa Scebo S.r.l, ditta esecutrice di opere pubbliche incaricata dal Consorzio di Bonifica per i lavori dell'opera pubblica Lav. 4795-Comune di Capoterra - Località Poggio dei Pini - Opere di completamento di sistemazione idrogeologica, interventi di messa in sicurezza della diga, opere accessorie e di connessione del sistema diga al corso d'acqua - CIG 6060503549 – CUP J43B10000650001, con la quale si chiede l'interdizione veicolare e pedonale del tratto stradale adiacente al cantiere;

Preso atto della richiesta inoltrata a mezzo mail, con la quale si richiede l'interdizione temporanea della circolazione, per sessanta giorni, ai veicoli e pedoni, con un'unica eccezione al transito lungo la strada n. 26, al trasporto pubblico, mezzi con larghezza massima 3,50 metri e agli unici due residenti della strada 26 al civico n. 5/7/9, il cui accesso e la cui circolazione avverrà con regolazione semaforica;

Considerato di dover disporre l'interdizione della circolazione veicolare della strada n. 26 a Poggio dei Pini, tratto compreso tra la strada n. 18 e la strada n. 24, ai veicoli e ai pedoni con un'unica eccezione al transito nel tratto indicato, al trasporto pubblico Baire, ai mezzi aventi larghezza massima 3,50 metri e agli unici due residenti, presenti nei civici 5, 7, 9, con regolazione semaforica;

Visti gli art. 7, 21 e 37 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.L.gs. 30.4.1992 n. 285 e successive modifiche e integrazioni, nonché il relativo regolamento di esecuzione e di attuazione approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Visto l'art. 107 del D.L.gs 267/2000, recante il "Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali";

Vista la disposizione sindacale di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa n. 83 del 31/12/2024;

O R D I N A

Dal giorno 5 Giugno 2025 fino al giorno 1 Agosto 2025 in località Poggio dei Pini, strada n. 26, tratto compreso tra la strada n. 24 e la strada n. 18 il divieto di circolazione veicolare e pedonale, ad

eccezione degli autobus di linea del trasporto pubblico della ditta Baire, aventi una sagoma non superiore ai 3,5 metri di larghezza e per i soli residenti della strada 26 ai numeri civici 5, 7 e 9;

- la deviazione della circolazione veicolare della strada n. 26 e della circolazione proveniente dalla strada vicinale S. Barbara in transito nella strada n. 18 secondo il seguente percorso alternativo, strada n. 14 e n. 24;

- la deviazione del traffico veicolare del flusso di traffico che da Poggio dei Pini porta alla Strada vicinale Santa Barbara seguirà il seguente percorso dalla strada n. 24 per accedere alla strada n. 14 fino alla strada n. 18,

- dal giorno 5 Giugno 2025 fino al giorno 1 Agosto 2025 si dispone l'istituzione dei divieti di sosta e fermata ambo i lati lungo le strade numero 18,14,24.

Durante i lavori dovrà essere garantita la presenza, di operatori movieri a cura della Ditta esecutrice, al fine di agevolare la circolazione veicolare degli autobus di linea, nell'area di cantiere.

D I S P O N E

che per motivi legati alla sicurezza delle persone **la Ditta provveda:**

- all'installazione della segnaletica secondo le modalità previste dal D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495 recante "Regolamento di esecuzione e d'attuazione del nuovo Codice della strada";
- per il tramite del responsabile preposto per la sicurezza nel cantiere, all'utilizzo della segnaletica stradale recante LAVORI IN CORSO e di tutti gli altri accorgimenti necessari, sia diurni ed eventualmente notturni (lampade a intermittenza) atti a prevenire sinistri stradali ed ingorghi, assicurando il rispetto di quanto previsto in ordinanza, pena la sospensione immediata della presente;
- a far rimuovere dall'impresa la segnaletica al fine di ripristinare la disciplina della circolazione vigente;
- ad aver cura che, sino alla conclusione dei lavori, l'impresa, provveda costantemente a sorvegliare e manutenere la segnaletica; la stessa è direttamente responsabile di qualsiasi danno a terzi o all'Amministrazione Comunale per inadempimento della presente e delle norme vigenti in materia di cantieri stradali;

Per quanto non espressamente menzionato nella presente ordinanza, l'impresa esecutrice dovrà provvedere a porre in essere tutti gli accorgimenti contenuti nel decreto interministeriale 4 marzo 2013 relativo alla sicurezza della segnaletica nei cantieri di lavoro (G.U 67 del 20.03.2013).

La mancata adozione delle misure necessarie alla salvaguardia della sicurezza stradale, l'omessa installazione della segnaletica stradale, l'omesso mantenimento di efficienza della segnaletica, anche in ore notturne ed in caso di scarsa visibilità, il mancato ripristino della piattaforma stradale a regola d'arte, prevede, ai sensi dell' art. 21 del D.L.gs 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, l' applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 868,00 sino ad un massimo di € 3.471,00, e la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.

Gli ufficiali e gli Agenti di Polizia Stradale e tutti i soggetti istituzionalmente preposti, di cui all'art.12 del D.L.gs. 30 aprile 1992 n.285, sono incaricati della vigilanza e dei controlli sul rispetto della presente ordinanza.

SI INFORMANO

Gli interessati che: il **Responsabile del procedimento** è la Dott.ssa Roberta Maxia .

- Ai sensi dell'art. 3 co. 4 della Legge n. 241 del 07/08/1990, contro la presente ordinanza è ammesso **ricorso**:

- entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) nei modi e nei termini previsti dall'art. 2 e seguenti leggi 6/12/1971 n. 1034;
- entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, nei modi e nei termini previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.

Copia del presente provvedimento è notificata, per l'ottemperanza a:

- CBSM Consorzio Bonifica Sardegna Meridionale;
- Alla ditta Scebo srl;

E trasmessa per conoscenza:

- al Sindaco Sede;
- alla Cooperativa Poggio dei Pini Capoterra;
- Ditta Baire Capoterra;
- alla Teknoservice Capoterra;
- albo pretorio Sito istituzionale.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott.ssa Roberta Maxia